

Copia

REGIONE PIEMONTE -PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI PILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 5 del 13.02.2023

OGGETTO: Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018) - Determinazioni.

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 15,00 presso la sede delle adunanze.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta dell'Ente.
All'appello risultano:

		Presente	Assente
1 - COTTURA ENRICO	Sindaco	x	
2 - GATTI MASSIMO	Vice-Sindaco	x	
3- VIETTI MICHELA	Assessore		1
Totale		2	1

Presiede il Sig. Cottura Enrico Sindaco il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. Mornico Dr. Patrizio con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.

Oggetto: Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018) - Determinazioni.

PREMESSO:

- Che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023" e non avendo l'ente approvato il bilancio di previsione, si trova in esercizio provvisorio (art. 163 D. Lgs. n. 267/2000);

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 862, della L. 145/2018, prevede espressamente che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d. all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";

PRESO ATTO, altresì, che il comma 859 dell'art.1 della medesima legge prescrive che:

"A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a. *le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- b. *le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.";*

RICORDATO inoltre che, come prevede il comma 868 della summenzionata norma, a "decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture";

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 861 dell'art.1 della L. 145/2015, gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+";

- l'art. 9 comma 2 del D.L. 152/2021 modifica la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni rendendola più incisiva e stabilendo, in particolare, che dall'esercizio 2022 l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti sia rilevato in via esclusiva dalla PCC;

VERIFICATO che da gennaio 2022 è attiva la nuova piattaforma informatica della Ragioneria Generale dello Stato (Area RGS) dedicata alla verifica dei debiti commerciali e che su tale piattaforma in data 20.01.2023 è stata resa apposita comunicazione, allineata ai valori calcolati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, la quale attesta i seguenti valori:

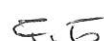
- | | |
|---|---------------|
| • Stock del debito al 31/12/2021 | € 0,00; |
| • Stock del debito al 31/12/2022 | € 0,00; |
| • Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2022 | € 300.467,91; |
| • Limite 5% | € 15.023,40; |
| • Tempo medio ponderato di ritardo anno 2022 | -22 gg. |

DATO ATTO che l'Ente ha optato per non usufruire della facoltà data l'art. 9 comma 2 del D. L. 152/2021 il quale consente, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, alle amministrazioni pubbliche di poter elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati relativo ai due esercizi precedenti previa verifica da parte del competente Organo di Revisione;

ACCERTATO, quindi, che, sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione, questo Ente NON è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia Crediti Commerciali;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnico - contabile.

Il Respons.Serv.Finanziario

 Daniela Toietti

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO che alla luce degli indicatori certificati dalla PCC e dagli obblighi di comunicazione, questo Ente NON è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese,

DELIBERA

- 1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
ZTO Cottura Enrico

Il Segretario Comunale
ZTO Mornico Patrizio

Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 27/02/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 26/03/2023 ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Addì 27/02/2023



Il Segretario dell'Ente
Mornico Dr. Patrizio

Certificato di esecutività

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00.

Addì

Il Segretario dell'Ente

- COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo.

Addì 27/02/2023

Il Segretario dell'Ente

